



## Raccolta della giurisprudenza

**Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 13 febbraio 2020 – ruwido austria / EUIPO**

**(causa C-823/19 P)**

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

*Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione*

*(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)*

*(v. punti 12-20)*

### **Dispositivo**

- 1) L’impugnazione non è ammessa.
- 2) La ruwido austria GmbH sopporta le proprie spese.